



Comune di Ponte San Nicolò

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 40 del 21-10-2021

Oggetto: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, a carattere preventivo, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - 2021/2022.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'area di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per aver violato le norme europee antismog e in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia ed è presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

PRESO ATTO che nell'incontro del 02/02/2005 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee, per aree classificate (A, B, C) o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

RILEVATO che con Disposizione n. 1/05 del 01/02/2005, prot. n. 16918 del 15/02/2005 il TTZ ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

VISTA la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e la classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

RILEVATO che Arpa, con nota prot. 2021-0023165/U del 15/03/2021 (prot. Provincia di Padova n. 15209/21 del 16/03/2021) ha comunicato che in data 13/03/2021, nella stazione Padova Arcella, è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10, previsto dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010;

VISTA la DGRV 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO₂);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà facoltà di Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

VISTA la disposizione n. 41 del TTZ adottato nella riunione tenutasi il giorno 09/09/2021 ed acquisita al prot. n. 16105 del 20/09/2021 del Comune di Ponte San Nicolò;

VISTI gli artt. 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

in tutto il territorio del Comune di Ponte San Nicolò, eccetto che nella seguente viabilità:

- Tangenziale Sud-Est: Corso Esperanto;
- S.P. 36 "Dell'Olmo" – variante: Corso Sandro Pertini;

A) ALLERTA – "SEMAFORO VERDE" (nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi):

1) Divieto di circolazione nel periodo dal 25 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 e dal 07 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli alimentati a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli alimentati a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli alimentati a gasolio di categoria "M" (trasporto persone) Euro 0,1, 2, 3, 4*;
- autoveicoli alimentati a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4*;
- ciclomotori e motoveicoli (**) categoria "L" Euro 0;

(*) divieto Euro 4 a gasolio sospeso durante il periodo di emergenza COVID (Decreto Direttore Unità di crisi n. 1 del 08/01/2021)

(**) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/2021 e DGRV 1089/2021.

con l'esclusione delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- b) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto pasti confezionati per le mense;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;

- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati come "trasporti specifici" o ad "uso speciale" o "mezzi d'opera" come definiti all'art. 54 del Codice della Strada lettera f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli degli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno degli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno n. 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti (compatibilmente con l'emergenza Covid-19);
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- s) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8:30 alle 11:00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancione);
- u) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello allerta (colore verde) e livello di allerta 1 (colore arancio);
- v) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- x) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per particolari attività urgenti ed indifferibili muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fascia di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- aa) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
- bb) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio, è ammesso altresì il car-pooling per i veicoli degli accompagnatori, compatibilmente con le disposizioni Covid, per il medesimo servizio con titolo autorizzatorio;
- cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

- 2) **Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie dei veicoli:**
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

B) PRIMO LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ARANCIO” Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata (da ARPAV) nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- 1) **Divieto di circolazione nel periodo dal 25 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 e dal 07 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.):**

- autoveicoli alimentati a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1 e 2;
- autoveicoli alimentati a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1e 2;
- autoveicoli alimentati a gasolio di categoria “M” (trasporto persone) Euro 0,1, 2, 3, 4 e 5;
- autoveicoli alimentati a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3 e 4;
- ciclomotori e motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0 e 1;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/2021 e DGRV 1089/2021

con l’esclusione delle categorie di veicoli di cui al punto A);

- 2) **Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**

C) SECONDO LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ROSSO” Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero lunedì, mercoledì e venerdì) restano in vigore fino al giorno del controllo successivo.

- 1) **Divieto di circolazione nel periodo dal 25 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 e dal 27 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.):**

- autoveicoli alimentati a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1 e 2;
- autoveicoli alimentati a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1e 2;
- autoveicoli alimentati a gasolio di categoria “M” (trasporto persone) Euro 0,1, 2, 3, 4 e 5;
- autoveicoli alimentati a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (h 8.30 - h 12:30);
- ciclomotori e motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0 e 1;

(*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/2021 e DGRV 1089/2021

con l’esclusione delle categorie di veicoli di cui al punto A);

- 2) **Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**

- 3) **Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare;**

Per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Servizio di Polizia Locale di Ponte San Nicolò;

Ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un’autodichiarazione del conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Tale titolo dovrà essere esposto bene in vista ed esibito agli agenti di polizia

stradale che ne facciano richiesta. Lo stesso dovrà contenere la seguente formula: Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso D.P.R.;

Il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;

Al Settore Lavori Pubblici del Comune di San Nicolò di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92;

NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE

(conformemente all'allegato A della DGRV n. 836 del 06 giugno 2017)

“Se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedessero per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo”.

Nota: ARPAV comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure.

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)

(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

“Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo;*

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo”.

Nota: ARPAV comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure.

Il raggiungimento del livello di allerta 1 “Arancio” e di Allerta 2 “Rosso” verrà reso noto attraverso avviso pubblicato nel sito ufficiale del Comune, così pure l'avvenuto rientro, di concentrazioni PM10 nell'aria, nei limiti di norma.

Gli Agenti e Ufficiali di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, ovvero effettua sosta operativa carico / scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa da € 168,00 a € 679,00. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto;
- in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92.

IL SINDACO
F.to SCHIAVON MARTINO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Certificato di pubblicazione

**ORDINANZA
N. 40 del 21-10-2021**

Oggetto: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, a carattere preventivo, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - 2021/2022.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio fino al 30-04-2022 con il seguente numero di Registro Pubblicazioni 875.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' li
21-10-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO